



STATUTO ASSOCIAZIONE

cosaFARE E.T.S. – Centro Studi Disability and Transport System.

Articolo 1

Denominazione, sede, emblema e durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata ***cosaFARE E.T.S. – Centro Studi Disability and Transport System*** di seguito indicata anche come "Associazione". La denominazione è completata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che dovrà essere indicato nella documentazione dell'Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie operando su tutto il territorio italiano e all'estero;
4. L'Associazione si dota dell'emblema così descritto: "arco contornato di colore blu interrotto nella parte superiore da simbolo di un aereo colore tortora, contenente al proprio interno ed occupante l'intero spazio una raffigurazione del mondo con contorno e riempimento colore tortora su spazio bianco a cui si sovrappone al centro verso la parte inferiore la scritta "cosaFARE associazione" impostata su due righe in carattere minuscolo le parole "cosa" ed "associazione" mentre maiuscolo la parola "FARE", il tutto di colore blu, stesso pattern dell'arco". Copia della raffigurazione grafica dell'emblema viene allegata al presente statuto. La raffigurazione dell'emblema sarà riportata nella documentazione afferente l'Associazione.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali e sociali e ha il fine di sostenere le persone con disabilità nella partecipazione sociale
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. In particolare l'Associazione intende:
 - assicurare un adeguato sostegno e supporto ai soggetti disabili, tesi al complessivo soddisfacimento delle loro esigenze collaborando anche con strutture pubbliche e private, al fine di attivare comportamenti e *practises* coerenti ed efficaci per ottimizzare l'inserimento e l'impegno del disabile nella vita sociale e lavorativa;
 - assistere le persone con disabilità nella conoscenza consapevole dei loro diritti e delle prerogative previste dalla normativa, internazionale, nazionale, comunitaria e locale,
 - favorire iniziative per il perseguimento delle opportunità e aspettative riconosciute ai disabili dalle normative vigenti;
 - promuovere attività di sensibilizzazione relativamente al tema della disabilità, in qualsiasi forma, compresa ad esempio l'organizzazione o realizzazione d'eventi e/o pubblicazioni;
 - curare l'elaborazione, l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di materiali a stampa o su altri supporti, ad esempio informatici, audio e video, per diffondere e divulgare i vari progetti e le iniziative associative;
 - attivare e gestire servizi, autonomamente o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, necessari a fornire concrete ed immediate risposte alle necessità dei soggetti con



MA

9

RE

disabilità nell'ottica di predisposizione di progetti e programmi che siano propedeutici al loro inserimento nell'ambito lavorativo;

- promuovere e partecipare ad attività, anche istituzionali connesse con i principi dell'Associazione;
- organizzare e promuovere attività di programmazione nel campo dell'informatica e della telematica utili a favorire, direttamente od indirettamente, la comunicazione e/o l'integrazione di persone disabili compatibilmente con le loro esigenze;
- combattere e contestare ogni iniziativa e/o azione che preveda di escludere i soggetti con svantaggio;
- incoraggiare tutti gli interventi, privati e pubblici, ad esempio nella promozione di pratiche sportive ed attività culturali, artistiche e di formazione che indirizzino le persone verso una vita libera accrescendo la propria autonomia e favorendone concretamente la loro piena integrazione nella società;
- sensibilizzare la società sui problemi e sulle esigenze della disabilità, in qualsiasi forma, compresa, a solo titolo di esempio, la vita sociale e professionale in qualsiasi ambito e livello;
- promuovere attività finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo anche ai sensi della legge n. 141 del 18 agosto 2015;
- svolgere attività di ricerca, scientifico e tecnologico, in tutti i settori per migliorare l'integrazione l'inclusione e la praticabilità delle persone disabili, con particolare riferimento al settore del trasporto aereo ;
- sempre nel rispetto del no profit svolgere attività di crowdfunding, anche diversamente denominate, finalizzate alla destinazione di risorse per la ricerca sulle malattie connesse alla disabilità;
- sviluppare, o far sviluppare da terzi, applicativi software, preferibilmente di libero utilizzo e libera distribuzione, secondo i principi della Free Software Foundation o similari, utilizzabili su apparecchi mobili e/o fissi, al fine di erogare servizi e/o fornire informazioni in coerenza con gli scopi associativi.

L'Associazione orienta, inoltre la propria attività:

- a scopi di beneficenza, mediante l'attivazione di iniziative e percorsi appositamente dedicati;
- nell'istruzione e formazione, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture soprattutto aeroportuali ed architettoniche in favore di persone con disabilità e/o appartenenti a categorie socialmente e/o economicamente svantaggiate.
- favorisce il diritto allo studio, con particolare riguardo alle discipline tecniche, mediante agevolazioni agli studenti meritevoli;
- agevola l'inserimento nel mondo del lavoro dei neolaureati meritevoli mediante l'istituzione di percorsi di formazione (es. stage presso aziende private, strutture pubbliche e progetti nazionali e/o internazionali);
- favorisce l'istituzione di borse di studio, da assegnare mediante criteri basati sul merito e fissati dal Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione, per laureandi in discipline scientifiche;
- caldeggia e promuove l'istituzione di premi per quei lavori (studi, progetti, tesi di laurea e/o realizzazioni) che, a giudizio insindacabile del Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione, si distinguano per i temi trattati e/o per l'approfondimento di argomenti relativi all'innovazione tecnologica e/o culturale nel campo delle tematiche dei disabili;



- svolge ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità dell'Associazione.
- 3. L'Associazione potrà, con equilibrio, dignità e rispetto della propria autonomia, aderire alle strutture pubbliche e ai servizi pubblici convenzionati operanti nei settori di proprio interesse per facilitare la propria attività e per meglio integrarla socialmente, ai fini di un più coordinato e qualificante sistema dei servizi prestati. L'Associazione potrà partecipare quale socio od associato ad associazioni e/o altri organismi nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.
- 4. L'Associazione si propone il fine di costituire e/o animare una Fondazione che persegua gli obiettivi delineati nel presente atto, mediante le risorse e le prerogative proprie di tale soggetto giuridico.

Articolo 3 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali che ciascun socio è tenuto a versare annualmente, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi di terzi sia italiani che esteri;
- da eventuali lasciti e donazioni di terzi;
- da contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti e istituzioni pubbliche;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- da eventuali entrate derivanti dall'organizzazione o dalla partecipazione occasionale ad iniziative sociali come mostre, feste, rappresentazioni, intrattenimenti ed altri eventi;
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte, con carattere marginale e in via strumentale, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- da entrate da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, laddove prevista una remunerazione o una contribuzione per il sostentamento delle iniziative associative.

Articolo 4 Associati

1. Gli associati sono esclusivamente persone fisiche senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Coloro che intendono associarsi devono avere raggiunto la maggiore età e condividere finalità e obiettivi statutari dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato.
2. Le richieste di partecipazione all'Associazione devono essere inoltrate dagli interessati al Presidente e sottoposte alla votazione del Consiglio Direttivo, che si esprime a maggioranza.
3. L'iscrizione all'Associazione diviene effettiva solo a seguito del pagamento della quota di adesione.
4. Con apposito regolamento l'Associazione può stabilire ipotesi di esenzione dal pagamento della quota associativa.
5. Con l'adesione all'Associazione l'associato può prendere parte alla vita e alle iniziative associative, senza obblighi di presenza o di partecipazione attiva. L'associato ha diritto di voto alle assemblee sociali e può accedere ad atti e documenti.
6. La qualifica di associato viene meno a seguito di mancato pagamento della quota associativa annuale nel termine di 90 giorni dalla scadenza della data di rinnovo, coincidente con la data di prima iscrizione, nei casi di recesso ed esclusione e in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
7. L'associato può recedere senza limiti temporali previa comunicazione a mezzo e-mail. Il recesso diviene effettivo trascorsi 5 giorni dalla ricezione dell'e-mail da parte dell'Associazione. L'associato recedente non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, neppure in parte.

8. L'esclusione dell'associato viene discussa e deliberata, in contraddittorio con l'associato, dal Consiglio Direttivo. Sono cause di esclusione le condotte incompatibili con le finalità e i valori dell'Associazione o tali da danneggiare la reputazione dell'Associazione nei rapporti con gli associati e i terzi. L'associato escluso non ha diritto alla restituzione, in tutto o in parte, della quota associativa.

9. Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza della qualifica di associato in capo agli aderenti e procede alla rimozione dagli elenchi dei nominativi di coloro che hanno perso tale qualifica.

10. I diritti di partecipazione all'associazione sono intrasmissibili. In caso di decesso dell'associato, la qualifica non è trasmissibile agli eredi.

11. L'Associazione può adottare codici etici e regolamenti interni sulle modalità di partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Collegio sindacale, se nominato dall'Assemblea;
- 5) il Collegio dei probiviri, se nominato dall'Assemblea.

Articolo 6 **Assemblea**

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito a:

- approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- elezione del Consiglio Direttivo, del suo Presidente ed eventualmente del vice Presidente;
- eventuale elezione del Collegio sindacale e del suo Presidente;
- eventuale elezione del Collegio dei Probiviri;
- approvazione dei regolamenti interni all'Associazione;
- tutte le altre attività attinenti la gestione sociale riservate per legge e per statuto alla sua competenza e/o che siano stati posti all'ordine del giorno per l'approvazione dell'assemblea da parte del Consiglio Direttivo.

4. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito a:

- proposte di modifiche dello statuto;
- fissazione di un termine di durata all'Associazione;
- scioglimento anticipato, liquidazione e nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

5. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e seconda convocazione ed inviata entro 8 giorni precedenti quello fissato per l'adunanza, ovvero nei casi d'urgenza dovrà essere distribuita a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in proprio. La seconda convocazione può aver luogo nello



stesso giorno della prima, ad orario differente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. La assemblea straordinaria può essere presentata all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza e non è consentita l'espressione del voto degli associati mediante delega da conferire ad altri associati o a terzi. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle forme sopra precisate, usare qualunque forma di pubblicità diretta per una migliore e più efficace diffusione dell'avviso di convocazione delle assemblee.

6. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative ed ognuno ha diritto ad un voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina dei consiglieri, ne fissa il numero, se superiore a tre. La prima nomina del Consiglio Direttivo viene eseguita in sede di costituzione dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio devono essere scelti tra gli associati, sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi. In caso di cessazione della carica di un consigliere, il consiglio può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea degli associati che provvederà alla sostituzione definitiva.

3. Nessun compenso è dovuto al Presidente, al vice Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, essendo le cariche gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle attività associative.

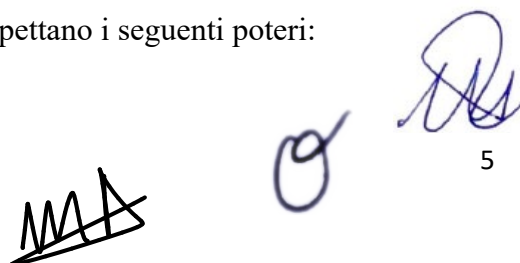
4. Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandoli nella deliberazione, parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, oppure ad un comitato esecutivo. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera od altro mezzo di comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo e-mail od altri mezzi informatici, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in mancanza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

7. A titolo esplicativo e non limitativo, al Consiglio Direttivo spettano i seguenti poteri:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;



5

- b) redigere i rendiconti annuali consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
- c) predisporre e/o modificare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di affidamenti bancari, ritenuti indispensabili per la migliore gestione del *cash flow* dell'Associazione;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- g) nominare eventuali direttori determinandone i poteri, le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere e licenziare il personale dell'Associazione, determinandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati in riferimento al presente statuto;
- j) deliberare circa l'apertura di sedi operative ivi compresa la nomina dei responsabili delle stesse.

Articolo 8

Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è perciò autorizzato a:
 - a) agire a tutela degli interessi dell'Associazione, anche mediante la proposizione di querela e attraverso l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni;
 - b) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione;
 - c) riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) proporre al Consiglio Direttivo l'adesione di nuovi associati;
 - e) delegare i propri poteri, in tutto od in parte ad altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a funzionari ed operatori dell'Associazione o a terzi.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, se nominato.

Articolo 9

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non associati. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli associati.
3. I sindaci effettuano gli accertamenti periodici stabiliti dalla legge e possono procedere, anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In particolare il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione sul rendiconto annuale che dovrà essere allegata allo stesso.
4. La carica di sindaco è gratuita qualora si tratti di associati mentre il Consiglio Direttivo potrà prevedere un gettone di presenza qualora si tratti di figure esterne nominate dall'Assemblea degli associati.

Articolo 10

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra non associati di comprovata integrità morale. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Potranno tuttavia ricevere i gettoni di presenza che saranno determinati dal Consiglio Direttivo ed i rimborsi delle spese vive sostenute con autorizzazione del Presidente.
2. Il Collegio dei probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi ovvero tra uno o più associati e l'Associazione, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
3. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Articolo 11

Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto formato dallo stato patrimoniale, dal conto proventi e dalle spese che, unitamente alle note esplicative ed alla relazione sulla gestione, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà sociale di cui al presente statuto. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12

Scioglimento

1. In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 6 del presente statuto nominerà uno o più liquidatori stabilendone i relativi poteri.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, ai sensi delle norme di legge vigenti, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 13

Norma di chiusura

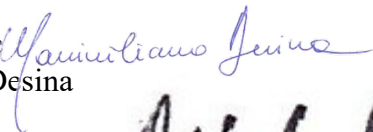
1. Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Roma il 10/06/2020

Presidente
Mario Russello



Vice Presidente
Massimiliano Desina



Consigliere
Alberto Odorati

